



Giunta Regionale della Campania

Allegato B

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2007/2008

VISTO l'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTO l'art. 21 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;

VISTO l'art. 138 comma 1. lett. d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni, tra l'altro, la determinazione del calendario scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59", con particolare riferimento al comma 2 dell'articolo 5, che prescrive che le Istituzioni scolastiche possono adottare adeguamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lett. d) del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'Istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO l'art. 74 del D. L.vo 14 aprile 1994, n. 297, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 253/95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352;

VISTO l'art. 193 del D.L.vo 10 aprile 1994, n. 297 che prescrive che le operazioni di scrutinio devono essere svolte dalle Istituzioni scolastiche al termine delle lezioni;

VISTO l'art. 74, del D.L.vo 297/94 che prescrive che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché attività di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il successivo 30 giugno, con conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità;

RICHIAMATA la competenza statale in relazione:

- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

RICHIAMATA, altresì, la specifica competenza delle Regioni nell'indicare il numero di giorni di lezione ed un ulteriore congruo numero di giorni per attività programmate nei Piani dell'offerta formativa dalle Istituzioni scolastiche, ai sensi dei commi 3. e 7. bis del citato articolo 74 del D. L.vo 297/94;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale del MPI n. 26, del 15 marzo 2007, in cui viene determinata per il giorno 20 giugno 2007 la data di inizio, per l'intero territorio nazionale, degli esami di Stato

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore relativi all'a.s. 2006/2007 e visto, altresì, il calendario delle festività civili nazionali;

CONSIDERATA l'opportunità di determinare un calendario dell'attività scolastica che coniughi le competenze proprie della Regione con quelle delle Istituzioni scolastiche nel rispetto delle esigenze del territorio e delle famiglie, ponendo la dovuta attenzione all'organizzazione dei servizi pubblici, in particolare a quelli di trasporto;

DATO ATTO del parere favorevole del Comitato di Coordinamento Regionale per l'attuazione del D.L.vo 112/98 istituito con D.G.R n. 5486 del 15/11/2002, di cui è componente anche il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, circa la proposta di calendario per l'anno scolastico 2007/2008, con inizio il giorno 17/09/2007 e termine il giorno 7/06/2008;

SENTITE le OO.SS. e le Associazioni dei Dirigenti Scolastici e degli Studenti ;

E' STABILITO il calendario scolastico 2007/2008 per la Regione Campania come di seguito indicato:

1. Al fine di adottare comportamenti omogenei in tutto l'ambito regionale, il calendario fissa, per tutte le scuole, date di inizio e fine delle lezioni e durata dei periodi di vacanza.

2. Nelle Scuole e negli Istituti di tutti gli ordini e gradi, ubicati nel territorio della Regione Campania, le lezioni per l'anno scolastico 2007/2008 hanno inizio il 17 settembre 2007 e terminano il 7 giugno 2008, per un totale previsto di n. 206 giorni di lezione. Nelle scuole dell'infanzia le attività educative terminano il 30 giugno 2007.

3. Le istituzioni scolastiche, per motivate esigenze, possono anticipare e, anche con riferimento alla vocazione turistica del territorio, posticipare, per non più di cinque giorni la data di inizio delle attività scolastiche, previo accordo con i Comuni interessati all'organizzazione dei servizi di supporto e dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all'USP territorialmente competente.

4. Relativamente alle scuole dell'infanzia, nel periodo successivo al 14 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attività educative, le istituzioni scolastiche interessate possono prevedere, nell'ambito delle complessive attività individuate nel P.O.F., il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie.

5. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti è il seguente:

- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre, Santo Stefano;
- il 1° gennaio, Capodanno
- il 6 gennaio, Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono.

6. Le vacanze natalizie saranno fruiti dal 24 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008 .

7. Le vacanze pasquali saranno fruito dal 20 marzo 2008 al 25 marzo 2008 compreso.
8. Sono fatti salvi gli adattamenti del calendario scolastico, esercitabili nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche così come regolamentate dal DPR n. 275 del 1999, nel rispetto del disposto dell'art. 74, comma 3. del D. Lgs. n. 297 del 1994, tenuto conto che il limite numerico è pari a 200 giorni di effettiva lezione.
9. Qualora la ricorrenza del Santo Patrono ricada in un giorno in cui non si effettuano lezioni o attività educative, i Consigli di Circolo o di Istituto non possono consentirne il recupero in altro giorno del calendario scolastico.
10. I Dirigenti Scolastici, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a diverse comunità etniche e/o religiose – nell'ambito della programmazione delle giornate di cui al punto 8. – possono utilizzare una di tali giornate per importanti ricorrenze, quali, ad esempio, il Capodanno Cinese o la fine del Ramadan, dandone comunicazione all'Assessorato regionale all'Istruzione, alla Direzione scolastica regionale e all'USP territorialmente competente.